



**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Nella seduta del 30 ottobre 2015 dell'Osservatorio Regionale, di cui alla legge 56/2016 (c.d. Legge Delrio) e costituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014

Visti

La legge n. 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

- La legge n. 183/2014 "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*", articolo 1, comma 4, lettera c);
- La legge n. 190/2014 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", articolo 1, commi 422, 423 e 424;.
- L'accordo tra Governo e Regioni sottoscritto l'11 settembre 2014 in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56/2014 al quale si intende assicurare adeguata attuazione;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014
- La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015 "*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane*"
- La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 27 marzo 2015 avente ad oggetto "*questioni in materia di ricollocamento del personale delle province e delle città metropolitane*"
- Il D.L. n. 78/2015 "*Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali*", convertito con L. 125/2015 del 6 agosto 2015

Handwritten signatures and initials, including 'CA', 'CR', and 'Dura'.



- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, contenente i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Dlgs 165/2001, su cui la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa nella seduta del 30 luglio 2015;
- La legge regionale n. 19 del 29.10 2015 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*".

Dato atto che è stato esperito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Oggetto: Definizione delle procedure di ricollocazione del personale delle province e della Città' metropolitana di Venezia**

#### *Articolo 1*

**Individuazione del personale adibito a funzioni non fondamentali oggetto di riordino ai sensi della L.R. n. 19 del 29.10.2015**

1. Le province e la città metropolitana formulano un elenco del personale in servizio, dirigenziale e non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali oggetto di riordino ai sensi della L.R. n. 19 del 29.10.2015 ed attualmente in servizio. Gli elenchi nominativi vengono inseriti nel PMG di cui al decreto Ministeriale 14.09.2015 a cura della Regione. L'elenco è fornito alle rappresentanze sindacali territoriali.
2. In caso di personale impegnato su diverse funzioni regionali si usa il criterio della prevalenza.



3. L'elenco precisa la data di cessazione del personale che verrà posto in quiescenza entro il 31 dicembre 2016. I relativi nominativi vengono inseriti nel PMG a cura delle Province.
4. Non è incluso negli elenchi il personale per il quale è formalizzato il trasferimento per mobilità ad altro Ente entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015, riferito alle procedure concluse con l'approvazione della relativa graduatoria entro il 15 ottobre 2015 riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, nel rispetto della legge n.190/2014 e della circolare del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n.1 del 29 gennaio 2015 "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane" nonché il personale soprannumerario collocato in comando presso altre amministrazioni, con facoltà assunzionali 2016, per il quale risulta già espresso il consenso all'immissione nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, come previsto dall'art. 2 del D. M. 14 settembre 2015.

#### *Articolo 2*

#### **Trasferimento del personale adibito a funzioni non fondamentali oggetto di riordino ai sensi della L.R. n. 19 del 29.10.2015**

1. Il personale a tempo indeterminato presente nell'elenco, con l'eccezione di quello individuato ai commi 3 e 4 dell'art.1, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2016, nei ruoli della Regione o nei ruoli degli Enti Pubblici successivamente individuati nei protocolli attuativi previsti dalla legge regionale di riordino, per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali. La Regione si riserva di effettuare forme di mobilità dei dipendenti trasferiti nei propri ruoli, funzionali al corretto esercizio delle funzioni in parola, anche con riferimento alla esigenza di assicurare un ottimale esercizio delle funzioni di carattere trasversale.
2. La Regione acquisisce a tempo pieno e a tipologia lavorativa standard il personale in part-time o in telelavoro; l'applicazione di tali forme di flessibilità viene effettuata, a partire dalla data di trasferimento o della successiva data richiesta dal dipendente, con l'obiettivo di evitare interruzioni dell'istituto di flessibilità in godimento, con le modalità organizzative previste nell'Ente pubblico di assegnazione in ruolo.



*Articolo 3*

**Individuazione del personale adibito ad altre funzioni**

1. Le province e la città metropolitana comunicano inoltre alla Regione i seguenti elenchi, compilati in coerenza con quelli di cui all'articolo 1, che non costituiscono oggetto di inserimento nel PMG a cura della Regione :
  - a. personale che svolge compiti di polizia provinciale
  - b. personale addetto ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro
2. Il personale di cui al comma 1 sarà ricollocato a seguito dell'approvazione delle disposizioni legislative nazionali e regionali.

*Articolo 4*

**Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa**

1. La Regione e gli eventuali Enti Pubblici successivamente individuati nei protocolli attuativi previsti dalla legge regionale di riordino, per lo svolgimento delle funzioni mantengono temporaneamente al personale trasferito gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa ricoperti dal personale alla data dell'entrata in vigore della legge regionale di riordino.
2. Le retribuzioni di posizione saranno assegnate nello stesso importo della retribuzione di posizione corrispondente all'incarico ricoperto alla data del 31 ottobre 2015.
3. La scadenza degli incarichi di cui al presente articolo è fissata, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, entro e non oltre la data del 30 giugno 2016.



30 011. 2015 165

*Articolo 5***Fondo per la retribuzione accessoria del comparto e della dirigenza**

1. Ogni Provincia e la città metropolitana di Venezia individuano e quantificano puntualmente le quote dei propri fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale che dovranno essere destinati all'autonoma retribuzione accessoria del personale trasferito.
2. Tali risorse, sommate tra loro, costituiranno i nuovi fondi – autonomi e indipendenti da quelli regionali – per l'erogazione al personale trasferito del trattamento accessorio allo stesso spettante con dettaglio delle voci che lo compongono.
3. Per il personale in distacco o aspettativa non retribuita ogni Provincia e la Città Metropolitana individuerà convenzionalmente una quota pari alla media di quanto individuato per il personale di pari categoria.
4. La quantificazione degli importi delle singole quote di fondo andrà comunicata da ciascun ente di cui al comma 1 alla Regione entro il 31 gennaio 2016, specificando l'importo relativo a ciascun dipendente, anche di qualifica dirigenziale. La Regione comunicherà agli eventuali Enti destinatari finali del personale, se diversi, il relativo importo.
5. Resta di competenza delle Province e della Città Metropolitana, fino al 30 giugno 2016, l'effettiva erogazione delle retribuzioni relative al personale trasferito, ivi compresi, oltre al trattamento fondamentale e continuativo, i compensi per produttività e risultato e le altre voci variabili (quali, a titolo di esempio, indennità di turno, reperibilità, rischio, disagio, ecc.), nelle more delle operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione degli stipendi da parte della Regione. Previo accordo con le Province e la Città Metropolitana è consentito, su richiesta della Regione, il distacco di personale addetto a funzioni trasversali per una ottimale gestione della fase di transizione, fino ad un contingente massimo del 10 per cento del contingente soprannumerario complessivo, con oneri a carico dell'ente distaccante.
6. Gli eventuali compensi relativi agli incentivi per la progettazione o per l'attività di difesa in giudizio riferiti ad attività svolte dal personale trasferito prima del trasferimento saranno erogati direttamente dagli enti di cui al comma 1 al relativo personale.



30 OTT. 2015 165

7. Restano di competenza dell'ente di provenienza i conguagli fiscali, l'erogazione o il recupero di somme non dovute relativi sia alle annualità 2015 e al primo semestre 2016 che eventualmente ad annualità precedenti.

#### *Articolo 6*

#### **Vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa del personale**

1. Ai fini della verifica del rispetto dei vigenti limiti di finanza pubblica in tema di spesa di personale, le Province e la città metropolitana comunicano alla Regione tutti i dati necessari, complessivi e relativi al personale trasferito, relativi all'anno 2015 e al primo semestre 2016.
2. Le Province e la città metropolitana individueranno, inoltre, in riferimento ai vincoli dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (ad esempio spese per missioni, automezzi, formazione ecc.), gli importi relativi alle funzioni riordinate e al personale trasferito, con criteri che saranno successivamente comunicati.

#### *Articolo 7*

#### **Unità in soprannumero**

1. A seguito della trasmissione degli elenchi di cui agli articoli 1, 3 e 4, prima del caricamento di dati nella Piattaforma Mobilità ([www.mobilita.gov.it](http://www.mobilita.gov.it)), le Province e la Città metropolitana di Venezia comunicano alla Regione il numero delle eventuali unità residue in soprannumero.

#### *Articolo 8*

#### **Monitoraggio**

1. L'Osservatorio monitora trimestralmente, a partire dalla data di approvazione degli elenchi, lo stato di attuazione dei trasferimenti e, qualora rilevi l'avvenuto esaurimento del personale in soprannumero, formula alla Giunta la proposta per l'attestazione della conclusione del processo.

Allegato al decreto

30 OTT. 2015 165

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Venezia, 30 ottobre 2015

Per la Regione:

*[Handwritten signature]*

Per l'UPI Veneto :

*[Handwritten signature]*

Per la Città Metropolitana di Venezia:

*[Handwritten signature]*

Per l'ANCI Veneto:

*[Handwritten signature]*

Per l'UNCCEM:

*[Handwritten signature]*

Per la Provincia di Belluno:

*[Handwritten signature]*